



Roma

Alla Soprintendenza ABAP per le province di  
Chieti e Pescara  
sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL  
PATRIMONIO CULTURALE - DiT  
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio  
Servizio V

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della  
Direzione generale ABAP  
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico della Direzione generale ABAP  
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Prot.n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01/ fasc. 25.2.17/2019

Allegati 2

E.p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
va@pec.mase.gov.it  
Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto  
Ambientale VIA e VAS  
ctva@pec.mase.gov.it

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento territorio e ambiente  
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Alla Provincia di Chieti  
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Al Comune di San Salvo  
protocollo@comunesansalvo.legalmail.it

Al Comune di Vasto  
comune.vasto@legalmail.it

Alla Società ANAS S.p.a.  
anas@postacert.stradeanas.it

*Oggetto:* [ID\_VIP: 13492/WEB-VIA-VIAVIA10000050] Comune di Vasto (CH) e Comune di San Salvo (CH).  
"AQ258- S.S.16 Adriatica. "Variante alla S.S.16 Adriatica nel tratto Vasto Sud - San Salvo Marina dal km  
517+000 al km 524+000"

**Procedura:** Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006, integrata con la  
Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, comprensiva dell'autorizzazione  
paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e contestuale verifica del piano di utilizzo delle terre e  
rocce da scavo, ex D.P.R. 120/2017, art. 9

**Proponente:** ANAS S.p.A.

1. Richiesta verifica di adeguatezza della Relazione paesaggistica ai sensi del comma 4-bis dell'art.  
24 D.Lgs n. 152 del 2006;
2. Richiesta parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e  
Pescara e contributi istruttori al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che la Direzione Generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE, con nota prot. n. 5897 del 15/01/2025 (**Allegato 1**), ha comunicato la procedibilità dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e integrata con lo Studio di incidenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 152/2006. per la realizzazione dell'opera denominata "AQ258- S.S.16 Adriatica. "Variante alla S.S.16 Adriatica nel tratto Vasto Sud - San Salvo Marina dal km 517+000 al km 524+000" presentata dall'ANAS in data 13/12/2024 (**Allegato 2**).

Il progetto è localizzato nei Comuni di Vasto e San Salvo, in provincia di Chieti, nella Regione Abruzzo. L'intervento si sviluppa per circa 9 km e comprende tratti in adeguamento in sede e brevi tratti in variante alla S.S. 16 "Adriatica", nel tratto di attraversamento dei Comuni di Vasto e San Salvo, al confine regionale con il Molise. L'obiettivo dell'intervento è quello di trasferire il traffico di lunga percorrenza che attualmente impegna il tratto costiero della S.S. 16 Adriatica, contraddistinto da aree urbanizzate turistico-residenziali afferenti a Vasto Marina e aree industriali-produttive di San Salvo, su una nuova arteria più interna. Consentendo la separazione dei flussi di traffico in particolare dal transito dei veicoli pesanti e quindi l'alleggerimento del traffico che oggi attraversa l'ambito urbanizzato costiero, con un'arteria dedicata con velocità media più elevata e interferenze ridotte.

Il progetto è contraddistinto da una sezione stradale Tipo C1 "extraurbana secondaria", ai sensi del D.M. 2001. Gli interventi comprendono la realizzazione di 4 intersezioni a raso ed interventi di raccordo all'attuale svincolo a livelli sfalsati sulla S.S. 650 Trignina. La principale opera d'arte è il viadotto Buonanotte, con sviluppo di circa 112 m, in sostituzione dell'esistente struttura, che verrà demolita.

Da quanto asserito dal proponente, l'intervento proposto è compreso nella tipologia di opere elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera C) denominata strade extraurbane secondarie di interesse nazionale e ricade anche parzialmente in aree naturali protette (L.394/1991) e/o all'interno di siti della Rete Natura 2000. Inoltre è chiaramente specificato nell'istanza e nella pubblicazione che il progetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del d.lgs. 42/2004.

Il MASE con la suddetta nota ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul proprio Portale VA del relativo avviso al pubblico, del progetto, del SIA e della documentazione progettuale e dei relativi allegati al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11508/17404>

e che il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, co.3, del D.Lgs. n. 152/2006 sarà a far data dal 15.01.2025.

Con riguardo alle ultime modifiche normative, si evidenzia a codesta Soprintendenza che in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 (come in ultimo modificato dal decreto-legge n. 153/2024), "*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto*", tenendo conto della contestuale introduzione del nuovo comma 4-bis dell'art. 24 D.Lgs n.152/2006:

*«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il*



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies».*

Pertanto, si chiede a codesta Soprintendenza, per quanto di competenza:

- In prima istanza di verificare ed esplicitare la sussistenza dei presupposti di cui sopra per quanto attiene alla **Relazione paesaggistica e qualora tale elaborato non si ritenesse “adeguato”** a quanto disposto dall'art.25, co.2-quinquies, **di trasmettere** allo scrivente Ufficio, **entro 15 giorni** dalla presente, **una richiesta di integrazioni**, come previsto dal recente comma 4-bis dell'art.24 del citato D.Lgs.n.152/2006, al fine di consentire a questo Ufficio di formalizzare la richiesta al Proponente nei termini previsti dallo stesso comma 4-bis; in esito alla predetta verifica, **si chiede** a codesta Soprintendenza di far pervenire, **esclusivamente**, a Direzione Generale ABAP, **nel medesimo termine di 15 giorni** dalla ricezione della presente, **l'eventuale richiesta di integrazioni ai fini della VIA**, da inoltrare allo stesso Proponente e all'Autorità competente;
- In seconda istanza, qualora non si ritenga necessario formulare richiesta di integrazioni documentali, **di trasmettere** il parere endoprocedimentale di competenza ai fini della VIA, **entro 20 giorni** dalla presente nota, formulato seguendo le indicazioni stabilite dalla Circolare DG ABAP/SS PNRR n. 11/2022.

Posto che la Relazione paesaggistica è uno dei documenti da allegare all'istanza di VIA (art. 23, co. 1, lett. g-bis del D.Lgs. 152/2006) quale strumento metodologico per la valutazione degli impatti del progetto proposto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, si chiarisce che il parere endoprocedimentale di codesta Soprintendenza dovrà prevedere una specifica e distinta sezione relativa all'adeguatezza della Relazione paesaggistica, con esclusivo riferimento all'eventuale interferenza diretta dell'intervento con beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, ai fini del possibile rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ricompresa nel concerto del direttore generale del Ministero della cultura, ovvero dell'adozione dell'atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.5, co.2, lettera c-bis) della L.n. 400/1988, in caso di superamento del dissenso espresso da questo Ministero, come specificato al comma 2-quinquies del D. Lgs. 152/2006.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza **si chiede** che il medesimo sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n.5 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”.

In ultimo, si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito dalla Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (*cf.* p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire allo Scrivente l'eventuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero la trasmissione del parere per l'eventuale espressione del concerto



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

della Direzione generale ABAP ai fini dell'adozione del provvedimento VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-*bis*, secondo periodo, e co. 2-*quinqies*.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto e si ricorda che tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in argomento potranno essere avanzate a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: [mariateresa.idone@cultura.gov.it](mailto:mariateresa.idone@cultura.gov.it)).

Il Funzionario responsabile  
Arch. Maria Teresa Idone



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
(Dott. MASSIMO CASTALDI)



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT  
Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it) - PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)